DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1963

recante abrogazione della propria decisione del 5 luglio 1962 relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania, in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese

(I testi francese, olandese e tedesco sono i soli facenti fede)

(63/384/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione in data 5 luglio 1962 [3] relativa alla autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese,

Vista la decisione della Commissione in data 13 febbraio 1963 [4] che modifica la suddetta propria decisione del 5 luglio 1962,

Vista la decisione della Commissione del 10 aprile 1963 [5] recante proroga e nuova modifica alla propria decisione del 5 luglio 1962 relativa alle importazioni di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania in provenienza dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese,

Considerando che, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nel prodotto in questione, occorre prendere in considerazione, quando detto prodotto è esportato verso la Repubblica federale di Germania in provenienza :

— dal Regno del Belgio, il prezzo indicato da tale Stato membro come prezzo effettivamente praticato sul suo mercato per lo zucchero da trasformare in merci destinate all'esportazione verso gli altri Stati membri ed il cui livello medio ammonta attualmente a 1.050 Fr.b. per 100 kg, pari a 84 DM per 100 kg di zucchero;

— dalla Repubblica francese, il prezzo all'esportazione corrispondente al prezzo interno al netto dalle tasse, praticato da detto Stato membro e ammontante a 95,11 Fr.f. per 100 kg, pari a 77,06 DM per 100 kg di zucchero; tale prezzo interno, al netto dalle imposte, è attualmente inferiore al prezzo medio dello zucchero sul mercato mondiale;

Considerando che, per quanto riguarda il glucosio contenuto nel prodotto in questione ed esportato verso la Repubblica federale di Germania, bisogna prendere in considerazione, per il granoturco usato nella sua fabbricazione, il prezzo medio CIF per tale cereale importato dai paesi terzi, maggiorato del prelievo stabilito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato; che, tenuto conto di un prelievo pari al 45 % del dazio del 7 % previsto dalla tariffa comune e di un tasso di trasformazione di 161 kg di mais per 100 kg di glucosio, il prezzo da prendere in considerazione per il glucosio contenuto nei prodotti esportati ammonta attualmente a 39,15 DM per 100 kg;

Considerando invece che il prezzo medio praticato nella Repubblica federale di Germania per il mais destinato alla fabbricazione di glucosio può essere attualmente stabilito in 26 DM per 100 kg; che, tenuto conto del tasso di trasformazione citato, per la Repubblica federale di Germania si può prendere in considerazione un prezzo di 41,85 DM per 100 kg di glucosio;

Considerando che il prezzo medio attualmente praticato per la pasta per fondente, venduta franco frontiera, non sdoganata, esclusa la tassa di compensazione, ammonta a 94 DM per 100 kg;

---

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1967/62.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 37 dell'8 marzo 1963, pag. 646/63.
(5) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 del 6 maggio 1963, pag. 1413/63.

Considerando che l'incidenza della disparità dei prezzi dei prodotti agricoli impiegati nella composizione della pasta per fondente, e l'importo destinato a proteggere l'industria tedesca produttrice di tali merci, sono coperti dal dazio doganale del 17,5 % applicato dal 1° luglio 1962 alla pasta per fondente importata in provenienza dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese;

Considerando pertanto che le condizioni per l'applicazione della prima decisione summenzionata del Consiglio del 4 aprile 1962, per quanto concerne le importazioni per la pasta per fondente in provenienza dai due Stati membri citati non sono più attualmente soddisfatte;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È abrogata la decisione della Commissione del 5 luglio 1962 relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente (voce ex 17.04-C della tariffa doganale comune) in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, modificata con decisione del 13 febbraio 1963, prorogata e modificata, per quanto riguarda le importazioni provenienti dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, con decisione del 10 aprile 1963.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania ed alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1963.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1963

recante abrogazione della propria decisione del 5 luglio 1962 relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

(63/385/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione suddetta,

Vista la decisione della Commissione in data 5 luglio 1962 [3] relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

Vista la decisione della Commissione in data 13 febbraio 1963 [4] che modifica la suddetta propria decisione del 5 luglio 1962,

Vista la decisione della Commissione in data 10 aprile 1963 [5] recante proroga e nuova modifica alla stessa decisione del 5 luglio 1962,

---

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
[2] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.
[3] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1965/62.
[4] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 37 dell'8 marzo 1963, pag. 647/63.
[5] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 dell'6 maggio 1963, pag. 1411/63.